

CASSA DI MUTUA ASSISTENZA FRA IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

STATUTO

TITOLO 1° COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE

Art. 1 - È costituita una Società Cooperativa a scopi mutualistici fra il Personale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., denominata «Cassa di Mutua Assistenza fra il Personale del Monte dei Paschi di Siena - Società Cooperativa a r.l.» in appresso anche "Cassa". Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, e le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Lo scopo della «Cassa» è l'assistenza morale e materiale ai Soci e alle loro famiglie che sarà realizzata mediante l'attuazione, in genere, di tutte le forme di assistenza deliberate dal Consiglio di Amministrazione. L'attività della "Cassa" è svolta essenzialmente nei confronti dei soci. La «Cassa» può inoltre adempiere, a favore di dipendenti e di ex dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.— anche non soci — o di loro familiari, a speciali incarichi che le venissero conferiti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. o da terze persone, purché essi abbiano scopi assistenziali.

Per l'attuazione dello scopo sociale può:

- a) favorire la concessione ai Soci di sovvenzioni rimborsabili a rate mensili anche stipulando apposite convenzioni con Società del Gruppo Monte dei Paschi di Siena e garantendone il rimborso;
- b) concedere, contro adeguate garanzie, prestiti a Soci od a Cooperative costituite fra Soci per l'acquisto o la costruzione di alloggi;
- c) prestare assistenza ai Soci nelle forme consentite, per spese sanitarie, familiari e istruzione e per altre esigenze ritenute idonee dal Consiglio di Amministrazione;
- d) compiere tutte quelle operazioni che il Consiglio di Amministrazione ritenga vantaggiose per i Soci e perseguire tutte quelle forme di assistenza ritenute opportune ed utili, ivi compresa la concessione di garanzie a titolo gratuito a terzi nell'interesse esclusivo dei Soci;
- e) concedere in locazione il patrimonio immobiliare.

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia, si dà atto che la Cassa svolge nei confronti dei propri soci attività in merito alle sovvenzioni ed anticipazioni già a decorrere dal 1987, senza effettuare raccolta di risparmio dal pubblico in qualsiasi forma tecnica.

Riguardo ai rapporti con i soci la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

È in ogni caso escluso lo svolgimento di qualsiasi attività finanziaria e la prestazione di garanzie nei confronti del pubblico a qualsiasi titolo.

Art. 3 - La scadenza della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - La «Cassa» ha sede legale in Siena, presso la Direzione Generale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

Art. 5 - Il patrimonio della «Cassa» è costituito:

- a) dal capitale, variabile e ripartito in quote di almeno nominali Euro 15 (quindici) ciascuna
- b) dai fondi di riserva ordinari e straordinari;
- c) dai lasciti, donazioni, erogazioni etc.

Le quote sono trasferibili secondo le previsioni di legge ma non possono essere sottoposte a pegno o a garanzia.

Art. 6 - Ogni Socio, all'atto della iscrizione, sottoscrive una quota di almeno 15 (quindici) Euro.

Art. 7 - I fondi di riserva saranno costituiti con le percentuali delle rendite annuali e dagli altri proventi che vi siano destinati.

Art. 8 - Il Presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena è Presidente Onorario della «Cassa». Il Direttore Generale ne è il Vice-Presidente Onorario.

Art. 9 - Il numero dei Soci cooperatori è illimitato.

Possono essere Soci della «Cassa» tutti i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Può essere socia della «Cassa» l'Associazione fra il Personale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che persegue finalità di promozione sociale.

Art. 10 - Nella domanda per l'iscrizione dovrà essere dichiarato che si accettano tutte le disposizioni del

presente Statuto, con l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni regolamentari che saranno emanate per la sua

applicazione,

L'approvazione dei regolamenti spetta al Consiglio, fatta eccezione per i regolamenti che disciplinano le assemblee e le modalità di svolgimento delle elezioni per le cariche societarie, che devono essere approvati dall'assemblea in sede ordinaria

Art. 11 - Il Socio cessa di far parte della «Cassa» nei seguenti casi:

a) per morte;

b) per cessazione del rapporto di impiego con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che non sia per il collocamento a riposo. In deroga a quanto sopra, non si considerano cessati i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. inclusi nel ramo aziendale DAACA oggetto del conferimento di cui all'atto ai rogiti notaio Palazzo di Firenze in data 30 dicembre 2013 che rivestivano la qualifica di soci della «Cassa» a tale data

La cessazione del rapporto d'impiego nel suddetto ramo aziendale comporterà parimenti perdita della qualità di socio, salvo che non sia per il collocamento a riposo. Non si considerano comunque cessati i soci dipendenti Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e del ramo aziendale DAACA alla detta data del 30 dicembre 2013 aderenti al fondo di solidarietà del settore del credito.

c) per recesso: il diritto di recesso spetta al socio nei casi previsti dalla legge; non è ammesso il recesso parziale.

d) per esclusione: l'esclusione è decisa dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e, in generale, quando il Socio si sia reso inadempiente al pagamento totale o parziale delle quote sottoscritte od a qualsiasi altro impegno contratto verso la «Cassa».

Art. 12 - Nei casi di cui all'art.11, i soci o i loro eredi

hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale versato e del sovrapprezzo versato al momento dell'ammissione, nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni di legge pro tempore vigenti.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere fatto a termini di legge.

TITOLO 3°

OPERAZIONI DELLA CASSA

Art.13 - La «Cassa» può compiere le seguenti operazioni di investimento e disinvestimento del patrimonio sociale:

a) acquistare e cedere valori mobiliari, limitatamente a titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, titoli obbligazionari e azionari di primarie Società;

b) acquistare e cedere beni immobili rustici e urbani.

Art. 14 - Per il conseguimento degli scopi sociali, la «Cassa» potrà contrarre obbligazioni unicamente con Società del Gruppo Monte dei Paschi di Siena.

TITOLO 4°

PROVENTI – UTILI

CHIUSURA DEGLI ESERCIZI SOCIALI

Art. 15 - Le rendite ed i proventi di cui potrà disporre la «Cassa» potranno essere erogati durante l'esercizio, secondo il principio solidaristico, per qualsiasi forma di assistenza e previdenza a favore dei soci e delle loro famiglie.

Art. 16 – Gli esercizi sono annuali decorrono dal 1° gennaio e si chiudono il 31 Dicembre.

Art. 17 - Gli utili saranno attribuiti, in sede di approvazione del bilancio annuale, dall'Assemblea, come segue:

- al fondo di riserva legale indivisibile il 30%;

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, una quota nella misura e con le modalità previste dalla Legge;

- a riserva statutaria indivisibile per ogni eventuale residuo.

TITOLO 5°

ORGANI DELLA CASSA

Art. 18– Gli Organi della «Cassa» sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente
- d) il Collegio Sindacale

CAPO 1 – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 19 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, secondo il disposto di legge.

Possono intervenire in Assemblea tutti i soci che siano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni prima della data dell'Assemblea e siano in pari con i versamenti delle quote sottoscritte.

Art. 20 – Ogni Socio, iscritto da almeno novanta giorni, ha diritto ad un voto qualunque sia la propria partecipazione e può rappresentare per delega non più di altri dieci Soci.

E' ammesso il voto per corrispondenza o altri mezzi di telecomunicazione, le cui modalità esecutive saranno oggetto del Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria come previsto all'art.10.

Art. 21- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio. Spetta inoltre all'Assemblea ordinaria, appositamente convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominare la commissione elettorale e fissare il giorno della convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione degli organi sociali, nel rispetto dell'apposito Regolamento, nonché la decisione su tutti gli argomenti per legge riservati alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta sia necessario deliberare su materie ad essa demandate dalla legge

Art. 22 - Gli Amministratori devono convocare, a norma di legge, l'Assemblea quando ne sia stata fatta esplicita richiesta dal Collegio Sindacale, oppure da 1/10 (un decimo) dei soci.

Art. 23 - Le Assemblee vengono convocate mediante avviso pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea alternativamente su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Repubblica, Quotidiano Nazionale, La Stampa, Il Mattino oppure una delle rispettive edizioni on line; in difetto sulla Gazzetta Ufficiale ; oppure comunicato ai soci mediante posta raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica anche non certificata o altro strumento tecnologico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Inoltre l'avviso è messo a disposizione sui canali di comunicazione interna aziendale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sul sito della "Cassa" ove esistente, quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza di prima e di seconda convocazione, da tenersi a 24 ore dalla prima, e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 24 - L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se sono presenti, direttamente o per delega, almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione, se sono presenti, direttamente o per delega, almeno un quinto dei Soci.

Art. 25 - Se il numero dei Soci intervenuti è inferiore a quello prescritto nell'articolo precedente, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione nel giorno immediatamente successivo e nell'ora stabilita nell'avviso di convocazione. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita da qualunque sia il numero dei Soci intervenuti direttamente o per delega; all'Assemblea straordinaria, per essere regolarmente costituita in seconda convocazione devono essere presenti, direttamente o per delega, almeno un ventesimo dei Soci.

Art. 26 - Le deliberazioni vengono prese, nelle Assemblee ordinarie a maggioranza di metà più uno dei votanti, nelle Assemblee straordinarie con la maggioranza dei due terzi dei votanti, salvo quanto previsto dall'articolo 37 del presente Statuto.

Art. 27 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed, in sua assenza, dal Vice presidente ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti. Il Segretario del Consiglio svolge la funzione di Segretario dell'Assemblea ordinaria, salvo diversa designazione della stessa.

Al Presidente dell'Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, spetta di constatare, con i dati fornitigli dalla segreteria, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea, il numero dei soci presenti ed il numero dei voti validi, nonché di fare designare dalla stessa due scrutatori, ove lo ritenga

opportuno, e di proclamare i risultati delle votazioni. Al Presidente spettano il potere di regolare l'andamento dell'Assemblea nonché i poteri riconosciuti ad esso dalla legge e dall'eventuale regolamento assembleare.

Art. 28 - Per ogni Assemblea dovrà essere redatto il processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Il processo verbale fa fede per le deliberazioni prese dall'Assemblea.

CAPO 2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art 29 – Come previsto dall'art. 21, l'Assemblea appositamente convocata dal Consiglio di Amministrazione, nomina una commissione elettorale composta di 8 membri e convoca l'Assemblea dei Soci per la nomina degli organi sociali, nel rispetto delle previsioni, anche temporali, dell'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria come previsto all'art. 10.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, da cinque a nove: il Consiglio, a maggioranza, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica, sono esonerati dal prestare cauzione e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più posti, sia per dimissioni che per qualsiasi altro motivo, i componenti del Consiglio di Amministrazione che rimangono, purché siano almeno la maggioranza dei componenti, procedono alla cooptazione dei consiglieri mancanti, la cui nomina dovrà essere sottoposta all'approvazione della prima Assemblea dei Soci. Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino al termine originario del mandato.

Se i posti vacanti sono la maggioranza, l'intero Consiglio sarà considerato decaduto e si dovrà procedere con nuove elezioni.

In caso di decadenza del Presidente sarà considerato decaduto l'intero Consiglio e si dovrà procedere con nuove elezioni.

Art. 30 - Il Consiglio ha poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della «Cassa», salvo quanto il presente statuto rimette alla competenza dell'assemblea, ed ha altresì facoltà di nominare mandatari e procuratori per singoli atti o serie di atti, nonché di autorizzare la «Cassa» a stare attivamente o passivamente in giudizio.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, ordinariamente il Presidente, il Vicepresidente e Segretario, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie stabilite dalla legge, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono trimestralmente al Consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue eventuali controllate.

Il Consiglio delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci e l'esclusione dei soci.

Art. 31 - Il Consiglio di Amministrazione, al fine di conoscere gli orientamenti dei Soci su problemi particolari, può deliberare di indire "referendum" tra i Soci stessi, stabilendone le norme di effettuazione.

CAPO 3 PRESIDENTE

Art. 32 - Il Presidente rappresenta la Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio ed a lui spetta la firma sociale.

Il Presidente con firma singola sottoscrive tutti gli atti che costituiscono esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, con la firma abbinata al Segretario o ad altro componente del Consiglio di Amministrazione e impegnando la «Cassa» potrà compiere gli atti di disposizione di pagamenti.

Il Presidente ha il compito di sorvegliare l'andamento della «Cassa» convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, e, nei casi d'urgenza - di accordo con almeno due Consiglieri - può adottare tutti quei provvedimenti di ordinaria amministrazione che sarebbero di competenza del Consiglio, riferendone a questo nella prima adunanza.

Art. 33 - Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente che ne fa le veci e ne assume tutti i poteri. La firma del Vice-Presidente fa presumere l'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 34 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengono almeno una volta al trimestre o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o dai Sindaci. La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente con avviso che deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun Consigliere cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali tale termine può anche essere abbreviato.

Il Collegio Sindacale deve essere avvertito con le stesse modalità.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 35 - Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede. Il verbale, che dovrà essere redatto per ogni adunanza, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

CAPO 5 COLLEGIO SINDACALE

Art. 36 - Il Collegio Sindacale si compone del Presidente, di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

Ricorrendo i presupposti di legge, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Collegio Sindacale viene fatta dal Presidente con avviso che deve essere comunicato con mezzi idonei a ciascun membro effettivo cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali tale termine può anche essere abbreviato.

Il Collegio Sindacale può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 37 - Lo scioglimento della Società ha luogo nei casi previsti dalla legge.

Qualora lo scioglimento sia deliberato dall'Assemblea, occorre il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti degli iscritti.

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge;
- b) all'Associazione fra il Personale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., associazione di promozione sociale.